

ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura U.T.G. di Asti

Nizza Monferrato

23/3/2012

Il volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è rappresentato dalla presenza di circa 350 appositi distaccamenti retti da personale che interviene al momento della richiesta di soccorso e dalla componente cd. 'discontinua' che presta servizio presso i Comandi provinciali, per le esigenze dei medesimi, mediante applicazione di appositi richiami sino ad un massimo di 160 giorni all'anno.

L'ordinamento che regola il personale volontario è principalmente fondato sul D.P.R. 76/2004 che disciplina il reclutamento, impiego ed avanzamento della componente che comunque, attualmente, è iscritto in un unico elenco. Questo organismo scrivente, anche per evitare difficoltà gestionali nella gestione amministrativa di tale elenco ha richiesto all'Amministrazione una suddivisione in due ruoli distinti che prevedano il personale che presta servizio nei distaccamenti volontari e color che effettuano appositi richiami presso i Comandi Provinciali. Tale proposta è stata accolta nell'ambito dei principi riformatori del Decreto legislativo 139/2006, oggetto dell'attuale audizione in Commissione Affari Costituzionali

Nell'ambito dei contenuti relativi alla proposta di riforma del D.Lgs 139/2006 si ritiene quanto mai opportuno indicare a questa Commissione alcuni suggerimenti sulla parte che concerne il volontariato del CNVVF

All'art 4 il cui contenuto tratta la parte dei distaccamenti volontari al punto 2 si ritiene opportuno che, negli accordi inseriti, siano previsti, oltre alle voci concernenti le risorse tecniche, anche gli oneri per la formazione del personale volontario a cui possono contribuire in forma singola o consorziata i Comuni, un compito specifico del CNVVF che viene ripreso anche nel successivo art 26/bis

All'art 6 che tratta il personale pare, a modesto avviso, incongruente la sovraordinazione funzionale del personale permanente rispetto a quello volontario, sino ad ora regolamentata dal DPR 76/2004 che indica a parità di qualifica la supremazia gerarchica, della componente professionale rispetto a quella volontaria. Si evidenzia comunque che le figure apicali volontarie (CRV, FTAV) coordinano esclusivamente la propria componente e non possono conseguentemente disporre, in caso di intervento congiunto, del personale dipendente. Si rimane perplessi pertanto vedere inserita una norma di tono vagamente pleonastico considerando che, in base alla medesima si potrebbe verificare nel soccorso tecnico urgente la presenza di un vigile permanente, agente di Polizia Giudiziaria, che è sovraordinato ad un Caposquadra volontario (Ufficiale di Polizia Giudiziaria), come previsto nell'articolo successivo del D.Lgs 139/2016

Nell'esame del provvedimento si rileva la presenza di norma riservata al personale volontario che risulta assicurato per gli infortuni occorsi nel servizio di soccorso istituzionale. Occorre ribadire che tra le due componenti esiste, tuttora, una forte discriminazione in termini di disciplina previdenziale in caso di infortunio o decesso . La componente volontaria richiede, in occasione di tali eventi, di fatto l'armonizzazione del trattamento economico alla stregua del personale dipendente a fronte di una sostanziale parità di esposizione ai rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali da parte di ambedue le componenti del personale del Corpo nazionale stesso. Attualmente i vigili volontari invalidi per servizio e i familiari superstiti dei vigili del fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono una pensione privilegiata di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole prevista dalla gestione INPS ex INPDAP in casi analoghi per il personale permanente. Pur se la delega non lo prevede espressamente oggi è l'occasione per evidenziare tale carenza normativa che è stato oggetto di diversi ordini del giorno approvati sia dalla camera dei deputati che dal Senato con invito al Governo di legiferare in materia.

Sarebbe auspicabile, nei principi riformatori del D.Lgs. 139/2006 evidenziare , all'interno del Capo VI articolo 29 anche la possibilità di estendere le agevolazioni previste dall'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n 326 agli acquisti di materiale ed attrezzature destinate ad attività di soccorso da parte dei vigili del fuoco volontari ovvero di permettere di acquisire le agevolazioni già inserite all'interno dell'art 20 della legge 246/2000 per tali acquisizioni riservate, attualmente, ad un unico organismo anche alle persone giuridiche pubbliche o private Ciò rappresenterebbe un mirato intervento destinato alla componente volontaria che, oltre a prestare un servizio di soccorso alla comunità, provvede , per garantirlo anche ad acquisire le attrezzature che vengono destinate all'Amministrazione dell'Interno per il regolare utilizzo ma sulle quali deve anche pagarci le imposte.

IL PRESIDENTE

(Roberto Zanih)



1